



CENTRO POPOLARE

Osservazioni alla Riforma dello Statuto di Autonomia

- Audizione del 12 giugno 2017 -

OSSERVAZIONI al Documento Preliminare per Indicazioni per la riforma dello Statuto di autonomia della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, Trento 2017 nell'ambito del processo partecipativo previsto dall'art. 5 della legge provinciale 2 febbraio 2016, n.1

Il Centro Popolare, compiuto in una commissione il lavoro istruttorio e discusso in merito al Documento Preliminare nel suo massimo organo deliberativo, il Coordinamento Provinciale, apprezzando la maggior parte dei contenuti di tale Documento, esprime su alcuni punti delle osservazioni.

1. Opportunità di una riforma dello Statuto regionale

Nella Premessa si prende atto della mancata approvazione della Riforma costituzionale sottoposta a voto popolare e respinta dal referendum tenuto il 4 dicembre 2016, ma richiamando ulteriori motivi, tra i quali quanto previsto dalla riforma di cui alla legge costituzionale n.3 del 2001, ha deciso di continuare i suoi lavori.

Si osserva che l'art. 10 della citata legge costituzionale non lascia vuoti legislativi, bensì prevede un meccanismo di sua applicazione alle Regioni ad autonomia speciale finché non si giunga a una modificazione degli Statuti. Visto il clima ostile, che nel paese è cresciuto, verso le specialità dell'autonomia, appare come inopportuno sollecitare il Parlamento a decidere su modifiche statutarie, pur se a fondamento della specialità della Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo vi è un accordo internazionale.

2. Il ruolo della Regione

Il Documento preliminare giustamente rivendica la tripolarità dell'assetto autonomistico del Trentino-Alto Adige e pertanto ritiene necessario mantenere alla Regione "un significativo nucleo di funzioni che la caratterizzino". Tuttavia tale nucleo è ridotto al mantenimento di competenze ordinamentali per materie nelle quali è necessaria o preferibile una regolamentazione uniforme tra le due Province. Si aggiungono possibili competenze gestionali quando ritenuto (dalle Province) vantaggioso anche per ragioni di economie di scala. Si prospetta per la Regione anche un possibile ruolo di coordinamento (sempre se voluto dalle Province).

Si osserva che:

- a. storicamente le posizioni della maggioranza germanofona dell'Alto Adige/Suedtirolo sono sempre state dall'annessione all'Italia per una riduzione o ancor meglio per una eliminazione del ruolo della Regione; che, al contrario, per il Trentino l'autonomia è giuridicamente fondata sul suo essere parte del "quadro regio-

nale” nel quale l’autonomia dell’Alto Adige/Suedtirolo è posta e garantita dall’accordo Degasperi-Gruber. Il far dipendere le competenze gestionali e di coordinamento della Regione dalle valutazioni della provincia di Bolzano-Alto Adige espone la Regione a essere in posizione subordinata e con ruolo di fatto svuotato. Per il Trentino è auspicabile una Regione con proprie competenze, anche amministrative-gestionali, non delegabili alle Province;

- b. le competenze regionali non possono essere fondate solo su ragioni funzionali, bensì anche in rapporto alla “tradizione e storia comune” che lo stesso Documento riconosce; tra esse quelle relative al regime del Libro Fondiario e alla cooperazione (che nel Trentino come in Alto Adige ha una matrice diversa che nel resto d’Italia). Va pertanto introdotto un vincolo di indelegabilità alle Province di competenze che testimoniano e rafforzano il sentimento di comunanza identitaria regionale, così come alla Regione debba essere riconosciuta competenza propria e prevalente per quanto riguarda le politiche di raccordo tra regioni confinarie (euregio), rappresentando essa stessa esempio di convivenza tra gruppi di diversa appartenenza etnica.
- c. per sottolineare il ruolo non eliminabile della Regione, si riveda quanto disposto dalla legge costituzionale del 2001, ristabilendo la normativa precedente circa la composizione del Consiglio Regionale, non composto dai due Consigli Provinciali, ma che si articola nei due Consigli Provinciali, pur potendo prevedere peculiarità dei sistemi elettorali nei due collegi provinciali;
- d. contraddice con le susseguite osservazioni quanto previsto al paragrafo 3 degli “indirizzi prevalenti”; l’attribuzione alla Regione di compiti di studio e valutativi delle politiche provinciali appare del tutto insufficiente a garantire ruolo politico-amministrativo reale alla Regione, per di più in materie nelle quali la competenza è provinciale; la funzione di coordinamento vale finché entrambe le Province vi si sottomettono, ma non vi sono le premesse politiche affinché ciò avvenga per competenze di rilievo; ancor meno valgono i prodotti di uffici studi e conferenze; per il Trentino la Regione ha un ruolo decisivo e deve essere vero ente politico-amministrativo dotato di competenze politiche e amministrative; se privo di competenze significative che giustificano apparati politici, burocratici e logistici, troppo è esposto a tentativi di abolizione;
- e. le “possibili ulteriori competenze” evocate al paragrafo 4, tra le quali le garanzie per le minoranze linguistiche, hanno un senso pieno per la minoranza ladina, che si trova divisa tra due regioni e tre province; v’è da riflettere se non sia da aggiungere anche le garanzie per la minoranza italoфона in Alto Adige/Suedtirolo, che è sì parte della maggioranza nazionale italiana, ma che, dati gli ampi poteri propri della Provincia di Bolzano/Alto Adige, è nella condizione di minoranza etnica provinciale. La Regione potrebbe svolgere al riguardo una funzione di garanzia che integra i meccanismi già previsti dallo Statuto;
- f. la riduzione del numero di consiglieri del Consiglio regionale prevista come possibilità da considerare al paragrafo 4 comporterebbe, se significativa, a una morti-



ficazione della presenza nel Consiglio Regionale di forze politiche minoritarie di ciascuna provincia, elemento indispensabile di vitalità democratica; mortifica altresì il ruolo della Giunta Regionale il previsto coinvolgimento degli assessori provinciali competenti per le materie eventualmente sottoposte a coordinamento regionale; forme di consultazione informale potrebbero e dovrebbero essere sufficienti;

- g. per non ridurre il ruolo della Regione a “dependance” delle due Province, quando non solo a loro “bancomat”, andrebbe introdotta l’incompatibilità tra il ruolo di Presidente di Provincia e quello di Presidente di Regione, da estendersi anche alla figura apicale dei Consigli e ai membri di Giunta. La situazione attuale di turnazione tra i Presidenti delle due Province per la Presidenza Regionale, possibile in assenza della previsione di tale incompatibilità, manifesta simbolicamente (e di fatto) la mortificazione del ruolo autonomo della Regione.

3, Il ruolo dei Comuni

Il Documento preliminare intende valorizzare il ruolo dei Comuni e delle loro forme associative e di rappresentanza, certamente cogliendo uno dei punti deboli dell’assetto autonomistico del Trentino – Alto Adige/Suedtirolo. Opportunamente prospetta un’enunciazione generale in Statuto sul ruolo dell’autonomia comunale anche in una situazione di forti competenze provinciali. Tuttavia alcuni orientamenti appaiono non convincenti.

Si osserva che:

- a. si prospetta l’assegnazione della competenza ordinamentale in materia di enti locali (salvo che per il personale) alle due Province; ciò rappresenterebbe un’ulteriore indebolimento dell’ente Regione, che contrasta con gli interessi strategici del Trentino, come sopra richiamato; competenze eventuali di coordinamento e di valutazione sono “deboli”; va poi evidenziato come l’ordinamento degli enti locali abbia conseguenze importanti per la tutela delle minoranze etniche e nazionali a livello locale e l’ente Regione può offrire migliori garanzie della Provincia, essendo entrambe le Province caratterizzate da dominanza di un solo gruppo etnico-nazionale;
- b. l’ipotizzata trasformazione del ruolo del Consiglio delle Autonomie locali da consultivo a organo legislativo, non solo in sede di iniziativa, ma anche eventualmente di approvazione, se in linea di principio rappresenterebbe un passo in direzione “federalista” della struttura dell’autonomia provinciale, renderebbe troppo complessa la procedura legislativa;
- c. l’autonomia locale andrebbe rafforzata rispetto alla Provincia, per valenza politico-amministrativa e per servizi, anche a livello sovracomunale di valle – comunità montana – comprensorio.

4. Ambiti e competenze di autonomia

Il Documento affronta uno dei nodi sempre aperti dell’assetto autonomistico, l’estensione del campo di autonomia, fornendo indicazioni opportune per evitare accavallamenti come quelli tra normative



costituzionali concernenti le competenze regionali di autonomia ordinaria e quelle di autonomia speciale, chiarendo anche il ruolo delle norme di attuazione e chiedendo un riordino delle competenze.

Si osserva come sia utile assicurare agli enti autonomi competenze in grado di tener conto della specificità di contesti locali, anche in deroga da normative stabilite a livello statale; da segnalare le specificità legate all'uso del territorio a scopo di produzione energetica rinnovabile, alla tutela ambientale, alla distribuzione territoriale dei servizi di pubblico interesse, come quelli alla salute e all'istruzione. L'autonomia deve servire soprattutto a calibrare le politiche secondo le specificità territoriali. L'esercizio di tale potestà di deroga potrebbe a tal fine essere sottoposta a forme di controllo statale meno impegnative di quella dell'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale.

5. Risorse e vincoli finanziari

Il Documento analizza la complessa situazione attuale in merito all'autonomia finanziaria. Considera come acquisito il dovere di rispettare il patto di stabilità interno.

Si osserva al riguardo come il patto di stabilità interno abbia assunto il carattere di meccanismo di scarico da parte dello Stato degli obblighi ad esso posti dall'ordinamento comunitario su Regioni ed enti locali, consentendosi così una più elevata spesa pubblica statale, compensata dai vincoli di spesa posti su risorse proprie degli enti autonomi. Tale meccanismo va abolito, obbligando ciascun centro di spesa autonoma (Stato, Regioni, Province, Comuni, altri enti obbligati) al rispetto dei vincoli comunitari. Ciò non può escludere contributi di solidarietà alla riduzione del debito pubblico pregresso dello Stato, ma in nome del concorso agli obiettivi di finanza pubblica non è ammissibile che lo Stato vincoli Regioni e altri enti locali a non spendere risorse proprie. E' una violazione del principio di sussidiarietà, tanto più grave se lede autonomie riconosciute come "speciali".

Approvato dal Coordinamento provinciale nella sua riunione del 21 aprile 2017

